

Condizioni quadro per crediti COVID-19 fino a CHF 500'000 per le banche partecipanti

[Banca], _____

[Indirizzo, NAP Luogo] _____

(di seguito la «BANCA»)

concernente la concessione di fideiussioni solidali sulla base dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 25 marzo 2020 per la garanzia di crediti fino a CHF 500'000 concessi della BANCA

1. Condizioni per la concessione della fideiussione

1.1 Le cooperative di fideiussione (BG Mitte, CF OST-SUD, Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA, Cautionnement romand, di seguito COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE) si impegnano ognuna individualmente ad agire quale fideiussore solidale nei confronti della BANCA e a concedere fideiussioni solidali per i crediti notificati dalle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE conformemente al capoverso qui di seguito come pure per un interesse annuo per la durata prevista all'articolo 5 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 senza che debbano essere rispettate esigenze di forma particolare, ovvero escludendo espressamente le condizioni di forma previste dall'art. 493 CO, nei casi in cui venga utilizzata la convenzioni di credito secondo l'Allegato dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

La convenzione di credito conclusa tra la BANCA e il mutuatario, sottoscritta dal mutuatario e trasmessa per via elettronica (p. es. per e-mail) dalla BANCA all'Ufficio centrale designato dalle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE costituisce la base per la concessione della fideiussione. La BANCA non è tenuta a inoltrare la versione originale della convenzione di credito.

Crediti secondo l'art. 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, cui si aggiunge un interesse annuo, sono considerati automaticamente garantiti dalle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE, quando la BANCA ha inviato all'Ufficio centrale designato la convenzione di credito conforme all'Allegato dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, sottoscritta dal mutuatario o dalla mutuataria o se ha liberato a favore del mutuatario o della mutuataria il corrispondente importo del credito.

Se entro due giorni lavorativi bancari dalla liberazione dell'importo del credito la BANCA non ha inviato in via elettronica la convenzione di credito sottoscritta all'Ufficio centrale designato dalle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE, la fideiussione solidale diventa efficace soltanto al momento dell'invio all'Ufficio centrale delle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE.

- 1.2 La COOPERATIVA DI FIDEIUSSIONE effettua il pagamento al più tardi entro tre mesi dal momento in cui la BANCA ha chiesto alla COOPERATIVA DI FIDEIUSSIONE di esercitare la fideiussione mettendola a contribuzione. Gli interessi continuano a maturare durante questo periodo e non sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 3 capoverso 1 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 ma sono coperti dalla garanzia in aggiunta a un interesse annuo. La data di ricezione della dichiarazione di messa a contribuzione da parte delle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE è determinante.
- 1.3 La fideiussione vale indipendentemente dall'esistenza o meno di altre garanzie o altri diritti preferenziali per le pretese derivanti dalla convenzione di credito.
- 1.4 La presente fideiussione non diminuirà durante la durata della convenzione.

2. Diritti e doveri della BANCA

- 2.1 La BANCA può chiedere alle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE nella sua richiesta di messa a contribuzione della fideiussione al massimo il pagamento dell'importo totale del credito garantito, deducendo gli ammortamenti già pagati, e aggiungendo un interesse annuo, a condizione ch'essa dimostri che il mutuatario:
 - a) è in ritardo di più di due mesi con il pagamento degli ammortamenti o degli interessi nonostante una diffida scritta; o che
 - b) la sua insolvenza sia notoria.

Determinante è la ricezione da parte delle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE della dichiarazione di messa a contribuzione. Per gli interessi maturati a partire della messa a contribuzione vale cifra 1.2.

- 2.2 La BANCA non è tenuta, ad adire le vie legali o ad avviare una procedura di pignoramento contro il mutuatario o a realizzare pegni immobiliari (art. 496 cpv. 1 CO). Le parti convengono inoltre, conformemente all'articolo 496 capoverso 2 CO, che la BANCA non è neppure tenuta, a realizzare dapprima eventuali pegni su mobili e su crediti o altre garanzie.
- 2.3 La BANCA rifiuta la concessione del credito, se la richiesta di credito non è stata completata per intero.

3. Obbligo di utilizzare la convenzione di credito COVID- – Registrazione

- 3.1 La BANCA s'impegna a utilizzare, senza modifica alcuna, esclusivamente la «Convenzione di credito Credito COVID-19 con copertura federale COVID fino a CHF 500'000 ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali» per la concessione del credito (disponibile sulla pagina web del SECO).
- 3.2 La BANCA accetta che la sua partecipazione al programma per la concessione di fideiussioni solidali basate sull'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 sia registra in un registro e resa pubblica.

4. Fine della fideiussione

La fideiussione è valevole fino al rimborso integrale di tutte le pretese che la BANCA può far valere nei confronti del mutuatario sulla base o in relazione alla convenzione di credito.

5. Diritto di regresso del FIDEIUSSORE

Nella misura di quanto la COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE ha pagato alla BANCA pour per il credito garantito (ivi compresi gli interessi scaduti per un anno), la COOPERATIVA DI FIDEIUSSIONE è subrogata ai diritti della BANCA. La BANCA è tenuta fornire alla COOPERATIVA DI FIDEIUSSIONE tutti i documenti e tutte le informazioni necessari o utili affinché la COOPERATIVA DI FIDEIUSSIONE possa esercitare il suo diritto di regresso nei confronti del mutuatario.

6. Disposizioni finali

Le presenti condizioni quadro sono considerate accettate dalla BANCA, se la stessa le ha firmate e inviate per via elettronica, senza alcuna modifica, all'Ufficio centrale ai sensi del paragrafo 1.1, capoverso 2.

Luogo, Data: _____

[BANCA], _____

[Indirizzo, NAP Luogo] _____

Nome: _____

Nome: _____